

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
ZOEEMA HUMAN BEING INSTITUTE

Sede legale: Via Grabbie 90 – Camaiore (LU)

Ente del Terzo Settore costituito ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, natura e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata "ZOEEMA HUMAN BEING INSTITUTE", priva di scopo di lucro e retta dal presente Statuto. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà e utilizzerà la denominazione "ZOEEMA HUMAN BEING INSTITUTE APS" e l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale/APS ed Ente del Terzo Settore/ETS, nei limiti di legge. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Camaiore (LU), Via Grabbie 90. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo gli adempimenti di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni o uffici in Italia e all'estero.

Art. 3 – Principi

L'Associazione informa la propria struttura e attività ai principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza degli associati, elettività e gratuità delle cariche associative, trasparenza, partecipazione, solidarietà e prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Missione e finalità

L'Associazione è un istituto permanente dedicato allo studio, alla promozione e alla cura dell'essere umano nella sua interezza, con vocazione interdisciplinare, scientifica, educativa, culturale e sociale. Promuove lo sviluppo armonico, la dignità, il benessere e i diritti della persona, con particolare attenzione ai minori, agli adolescenti e alle famiglie, nel rapporto consapevole, etico e responsabile con la tecnologia, l'ambiente digitale e l'intelligenza artificiale.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando come centro studi, osservatorio, think tank e soggetto di riferimento culturale, scientifico e istituzionale sui temi dello sviluppo umano, della cittadinanza digitale, del benessere nell'era digitale, della prevenzione del disagio educativo, del bullismo e cyberbullismo, della povertà educativa, dell'isolamento sociale e delle dipendenze comportamentali connesse all'uso delle tecnologie.



Art. 5 – Attività di interesse generale

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, tra cui:

- interventi e servizi sociali; educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica; formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa; promozione della legalità, della pace, dei diritti umani, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; cooperazione allo sviluppo.

In attuazione delle predette attività l'Associazione può realizzare programmi educativi e formativi, laboratori, consulenze orientative non sanitarie, attività di studio e ricerca, osservatori, convegni, seminari, pubblicazioni, materiali divulgativi e scientifici, borse di studio, premi, progetti europei e internazionali, partenariati con enti pubblici e privati, scuole, università, fondazioni, enti di ricerca e organizzazioni nazionali e internazionali.

Art. 6 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla legge. Può inoltre esercitare attività di raccolta fondi, anche continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori e il pubblico.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 7 – Categorie e requisiti

Possano essere associati persone fisiche, associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarne le attività. Gli associati si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. La distinzione non comporta differenze nei diritti inderogabili: tutti gli associati hanno pari diritto di voto, secondo il principio del voto singolo. Non sono ammessi associati temporanei. Le quote associative non sono trasmissibili, rivalutabili o rimborsabili.

Art. 8 – Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo:

- 1) MALDONADO Ileana Carolina, nata in Ecuador il 18 agosto 1978, codice fiscale MLDCR78M58Z605H, residente in Camaione (LU), Via Grabbie n. 90 – Socia Fondatrice;

- 2) GUARGUAGLINI Andrea, nato a Livorno (LI) il 1° settembre 1968, codice fiscale GRGNDR68P01E6250, residente in Livorno (LI), Via Costanzo Ebat 29 – Socio Fondatore;

- 3) BARSOTTI Gianna, nata a Viareggio (LU) il 28 agosto 1954, codice fiscale BRSGNN54M68L833M, residente in Viareggio (LU), Via Bologna n. 1/A – Socia Fondatrice;

- 4) ULIVI Daniela, nata a Pietrasanta (LU) il 3 giugno 1981, codice fiscale LVUDNL81H43G628J, residente in Seravezza (LU), Via San Cristoforo n. 22/A – Socia Fondatrice;

- 5) FUSARO Simone, nato a Luino (VA) il 9 marzo 1971, codice fiscale FSRSMN71C09E734J, residente in Camaione (LU), Via Grabbie n. 90 – Socio Fondatore;
- 6) FUSARO Antonio, nato a Rossano (CS) il 25 luglio 1967, codice fiscale FSRNTN67L25H579M, residente in Bologna (BO), Via della Ghisliera n. 34 – Socio Fondatore;

- 7) RONFANI Francesca, nata a Pietrasanta (LU) il 13 gennaio 1975, codice fiscale RFNFNC75A53G628H, residente in Camaione (LU), Corte Piano di Sopra n. 27 – Socia Fondatrice.

La qualifica di socio fondatore ha valore storico e onorifico e non attribuisce diritti patrimoniali, di voto plurimo o di altra natura rispetto agli altri associati.

Art. 9 – Ammissione, diritti e doveri

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative; il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può chiedere il riesame all'Assemblea. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota, eleggere ed essere eletti, esaminare libri sociali e bilanci, essere informati sulle attività e concorrere al programma associativo. Hanno il dovere di rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni, partecipare alla vita dell'Associazione, non danneggiarne immagine o interessi e versare la quota annuale. Per il primo esercizio la quota ordinaria è fissata in euro 20,00.

Art. 10 – Recesso ed esclusione

L'associato può recedere con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La qualifica si perde per decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota nei termini stabiliti. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione degli addebiti e ascolto dell'interessato, nei casi di grave violazione dello Statuto o di danno materiale o morale all'Associazione. Chi cessa di appartenere all'Associazione non ha diritti sul patrimonio né al rimborso delle quote versate.

TITOLO IV – VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 11 – Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario presta attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi, ai sensi del CTS.

Art. 12 – Rimborsi e lavoratori

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dal

Consiglio Direttivo: sono vietati rimborsi forfetari, salvo le forme semplificate consentite dalla legge. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, anche di associati purché non volontari, solo quando necessario allo svolgimento delle attività e nei limiti dell'art. 36 CTS.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi

Sono organi dell'Associazione: Assemblea degli associati; Consiglio Direttivo; Presidente; Vice Presidente; Tesoriere; Segretario; Comitato Scientifico, se istituito; Organo di controllo e revisore legale, ove obbligatori o nominati. Le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo rimborso delle spese documentate e salvo eventuali compensi all'Organo di controllo o al revisore nei limiti di legge. Le cariche durano tre anni e sono rieleggibili, salvo diversa previsione.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, con data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione. È altresì convocata quando lo richieda almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria nomina e revoca gli organi sociali, approva il bilancio e gli eventuali regolamenti, delibera su responsabilità degli organi, esclusione degli associati, programmi e ogni materia attribuita dalla legge o dallo Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e per scioglimento/devoluzione si applicano i quorum rafforzati previsti dal Codice civile e dallo Statuto. Sono ammesse deleghe scritte, nel limite massimo di tre per associato, e riunioni telematiche o ibride che consentano identificazione, partecipazione e voto.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, risponde all'Assemblea ed è composto da un numero di consiglieri da tre a nove, inclusi Presidente e Vice Presidente. È nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può procedere a cooptazione fino alla prima Assemblea utile; se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea; attua le deliberazioni assembleari; predispone programmi e bilanci; delibera sull'ammissione degli associati; determina quote e rimborsi; stipula contratti; gestisce beni e risorse; istituisce comitati e gruppi di lavoro; disciplina attività diverse, raccolta fondi e regolamenti interni. Si riunisce su convocazione del Presidente

o richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in forma telematica, ed è valido con la maggioranza dei componenti in carica; delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 16 – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende all'attività generale. In caso di urgenza può adottare provvedimenti differibili, da sottoporre a ratifica del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione. Il Tesoriere cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale e collabora alla predisposizione del bilancio. Il Segretario cura verbali, libri sociali, archivi e attività organizzative demandate dal Consiglio.

TITOLO VI – COMITATO SCIENTIFICO

Art. 17 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, organo consultivo e propositivo in materia scientifica, di ricerca, metodologia e indirizzo culturale. Il Comitato supporta l'Associazione nelle attività di studio, ricerca, osservatorio e think tank, promuove qualità metodologica, indipendenza e trasparenza di pubblicazioni, progetti e programmi, formula pareri, raccomandazioni e linee guida; propone collaborazioni con università, enti di ricerca e istituzioni scientifiche.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a quindici membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra persone di riconosciuta competenza negli ambiti dell'Associazione, anche non associate e anche di provenienza internazionale. I componenti durano in carica tre anni, sono rinnovabili e svolgono funzioni gratuite, salvo rimborso delle spese documentate. Il Consiglio nomina un Coordinatore e può disciplinare funzionamento e articolazioni con regolamento. I pareri del Comitato sono consultivi e non vincolanti, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – PATRIMONIO, BILANCIO E CONTROLLI

Art. 18 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate e ogni altra risorsa, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche possono provenire da quote associative, donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi pubblici e privati, finanziamenti nazionali, europei e internazionali, raccolte fondi, sponsorizzazioni, partenariati, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale e attività diverse nei limiti di legge.

Art. 19 – Divieto di distribuzione di utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o cessazione individuale

del rapporto associativo. Utili e avanzi sono impiegati esclusivamente per attività statutarie e di interesse generale.

Art. 20 - Esercizio sociale, bilancio e libri

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, quindi depositato presso il RUNTS nei termini di legge. L'Associazione redige il bilancio sociale quando obbligatorio o ritenuto opportuno. Sono tenuti i libri sociali previsti dalla legge, inclusi libro associati, registro volontari non occasionali, verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo. Gli associati possono esaminarli secondo modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione

L'Organo di controllo, anche monocratico, e il revisore legale sono nominati dall'Assemblea quando obbligatori ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Essi vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sugli obblighi di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Conflitto di interessi e dati personali

I componenti degli organi sociali e i collaboratori operano nell'esclusivo interesse dell'Associazione e devono astenersi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. L'Associazione tratta i dati personali di associati, volontari, beneficiari, sostenitori e terzi nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

Art. 23 - RUNTS, modifiche statutarie e scioglimento

L'Associazione richiede l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS e si obbliga a rispettarne gli adempimenti. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 - Rinvio

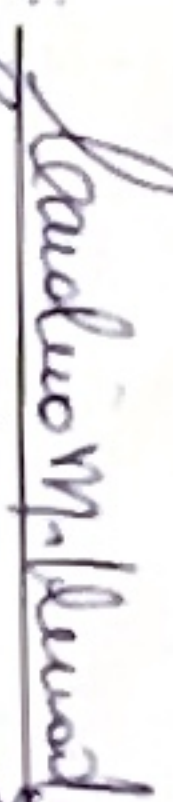
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice civile e le altre disposizioni vigenti compatibili.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e prime cariche sociali

Per il primo mandato, della durata di tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, sono nominate le seguenti cariche: Presidente: MALDONADO Ileana Carolina; Vice Presidente: GUARGUAGLINI Andrea; Tesoriere: BARSOTTI Gianna; Consiglieri: ULIVI Daniela, FUSARO Simone, FUSARO Antonio, RONFANI Francesca. Gli eletti accettano la carica e dichiarano l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.

Camaiole (LU), 11/06/2026

I Soci Fondatori:

MALDONADO Ileana Carolina Firma: 

GUARGUAGLINI Andrea Firma: 

BARSOTTI Gianna Firma: 

ULIVI Daniela Firma: 

FUSARO Simone Firma: 

FUSARO Antonio Firma: 

RONFANI Francesca Firma: 

